

A Ministero dell'istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio del Contenzioso per il tramite di
UFFICIO VI- Ambito Territoriale di Treviso

A Ministero dell'istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI- AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal Di Breda 116 – Edificio 4
31100 TREVISO

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA PER PROCEDURE CONCILIAZIONE
UFFICIO DEL CONTENZIOSO
Presso UFFICIO VI- AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO

Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore Statale "Giorgi-Fermi"
Via San Pelaio 37
31100 TREVISO

OGGETTO: ESPERIMENTO DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (ai sensi art 135 CCNL 2007 comparto scuola). Treviso 15 dicembre 2022

La sottoscritta **TROFA VALENTINA**

iscritta nelle graduatorie provinciali e di Istituto e nominata nell'a.s. 2019/20 docente di sostegno su cattedra interna di 18 ore presso l'Istituto Statale "Fermi-Giorgi" di Treviso, con un contratto che fa data dal 14/01/2020 al 06/06/2020 e successivo contratto dal 09.06.2020 al 10.06.2020 fa presente quanto segue:

Fatto

- a) Di aver avuto nomina su una cattedra di titolare assente da più di 150 giorni come risulta dalla documentazione dell'Istituto Scolastico "Fermi-Giorgi"; pertanto la sottoscritta supplente in servizio su tale cattedra, per ragioni di continuità didattica, è stata mantenuta in servizio.

Diritto

- b) **L' Art. 37 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile)** del CCNL Scuola 2007/09 e mantenuto come tale nel CCNL 2016/19 (Titolo III-art. 37) **prevede che**, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a **seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali**) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è **"mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali"** (per "valutazioni finali" si intendono gli esami).

La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra "fisicamente" a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), **sia nel caso che il titolare, comunque totalizzi il numero di giorni previsto 150 o 90, e continui però la sua assenza fino al termine delle lezioni.**

Nel caso di specie, il posto risulta essere stato vacante per più di 150 giorni, e dopo il 30 Aprile, INOLTRE, non sarebbe rientrato nessun titolare. A tal fine, per interpretazione estensiva della norma sopracitata non si comprendono le ragioni che hanno spinto l'ufficio scolastico ad interrompere il servizio. Per poi riprenderlo con specifico contratto per i giorni relativi agli scrutini finali.

A tal fine si precisa, anche quanto segue, **che in un caso analogo a quello di specie:**

Il Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Caserta ha ritenuto di non prorogare il contratto, nel periodo dal 11/06/2010 al 17/06/2010, a due docenti, F.C. e L.C., rappresentati in tutte le fasi del contenzioso dalla segretaria provinciale del SAB di Caserta prof.ssa Maria Rosaria Macera in quanto, a parere del dirigente, il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, poteva essere disposto solo per coloro che sostituivano docenti che rientravano dopo il 30 Aprile, e non negli altri casi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 37 del CCNL del 29/11/07.

La rappresentante del SAB presentava tentativo di conciliazione contestando l'operato del dirigente, sostenendo che:

– l'art. 37 del predetto CCNL prevede il mantenimento in servizio del supplente, per ragioni di continuità didattiche, **anche qualora il titolare non rientrasse dopo il 30 aprile e sia stato assente per i giorni richiamati nel precitato articolo, risulta essere chiaro che tale specificazione contrattuale risulta essere aggiuntiva a quanto già previsto in materia dall'art. 4 comma 3 della legge n. 124/99.**

Appellandosi, inoltre,

– **all'art. 1 comma 7 del D.M. n. 131/07, ultimo punto, prevede che le "supplenze temporanee hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" che, nel caso di specie, l'ultimo giorno di servizio risulta essere quello degli scrutini e delle valutazioni finali e non l'ultimo giorno delle lezioni per come verbalmente è stato già manifestato;**

– all'art. 7 del precitato D.M. richiama dopo sia l'esigenza della continuità e sia quello della proroga della supplenza in presenza della continuità dell'assenza del titolare;

– **alla nota MIUR n. 8556 del 10/6/09 ha disciplinato, per come già detto sopra, i soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile ed ha esteso alla generalità del personale docente supplente temporaneo che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle**

valutazioni finali con l'istituto della proroga fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami diversi da quelli di maturità:

– alla **nota di chiarimento successiva n. 9038 del 17/6/09** non deve essere intesa riferita ai soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile, **bensi estesa anche a chi sostituisce i titolari che non sono rientrati dopo tale data.**

Il dirigente scolastico non intendeva aderire alle argomentazioni sostenute dal SAB per cui è dovuto intervenire direttamente il dirigente dell'ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Caserta che, con nota conciliativa inviata al predetto dirigente scolastico, ha ribadito, nei casi di specie, l'applicabilità dell'art. 37 del CCNL del 29/11/07, nonché le note MIUR prot. n. 8556 e n. 9038/09 con l'invito alla proroga. Il dirigente, a seguito della comunicazione, ha prorogato i contratti dei due docenti, come richiesto dal sindacato SAB.

Ricorso e diffida

- c) La conclusione del contratto risulta non corretta in quanto doveva concludersi non con il termine delle lezioni (06/06/2020) bensì con la data di effettuazione dello scrutinio finale in data 10.06.2020, **senza interruzione contrattuale**, essendo il posto occupato vacante da più di 150 giorni.
- d) Il Contratto di lavoro predisposto dal Dirigente dell'Istituto Statale "Fermi-Giorgi" di Treviso riporta, invece, come conclusione la data 06/06/2020 con interruzione contrattuale di due giorni.
- e) Tale attestazione di termini di stipula del contratto fatta dalla Dirigenza dell'Istituto Statale "Fermi-Giorgi" di Treviso è perciò illegittima, e il termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" non può infatti essere deciso unilateralmente dal Dirigente senza tenere conto delle citate disposizioni contrattuali e normative (vedi art. 37 CCNL/2007 e D.M. 131/2007).

Si fa presente che dalla vostra illegittima attestazione di conclusione presente nel contratto risulta che **la sottoscritta docente TROFA VALENTINA risulta non avere effettuato i 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", tale**

- a) far valere tale periodo come intero anno di servizio per i requisiti concorsuali e di accesso al TFA;
- b) e il corretto inserimento in seconda fascia sostegno GPS.

Alla luce del danno, arrecato alla scrivente per non aver potuto accedere né all'inserimento in seconda fascia GPS sostegno, né all'accesso alla prova scritta nel procedimento concorsuale del TFA;

CHIEDE

che sia esperito il tentativo di conciliazione nei confronti dell'Istituto Superiore Statale "Fermi-Giorgi" di Treviso in indirizzo nella persona del DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Giuliana Milana, preliminarmente al giudizio che verrà proposto, al fine di **far dichiarare il proprio diritto al RICONOSCIMENTO GIURIDICO della durata del contratto dal 14 gennaio 2020 sino alla data del 10.06.2020 ininterrottamente, ovvero con riconoscimento giuridico della continuità del contratto per i giorni 7-8/06/2020 (con il riconoscimento di legittimità di mantenimento in continuo servizio fino al termine degli scrutini), riconoscendole il servizio di supplenza come anno intero.**

Ai fini di cui sopra la sottoscritta conferisce **delega a transigere**, anche ai fini di rappresentarla nel corso dell'esperimento di tentativo di conciliazione, **la prof.ssa LORELLA BENVEGNU'** Segretaria territoriale **o in subordine in caso di necessità la Sig.a Tamborrini Anna Lucia** componente di Segreteria Territoriale della CislScuola di Belluno Treviso – Via Cacciatori del Sile 23 - 31100 Treviso.

La sottoscritta chiede infine che le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione vengano inoltrate presso i seguenti indirizzi:

- **CISLSCUOLA BELLUNO TREVISO, Via Cacciatori del Sile 23 31100 Treviso, Email cislscuola.belluno.treviso@cisl.it o cislscuola.treviso.belluno@pec.cisl.it ;**

- **Trofa Valentina**

In attesa di conoscere la data e l'ora di tale convocazione, porge distinti saluti.

Treviso, 01.03.23



Valentina Trofa